



# POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta  
Alessia Carla Vinci  
Roberto Scibetta  
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo  
Caterina Capegliota

Member of  
INTEGRA  INTERNATIONAL®

*Your Global Advantage*

Via F.lli Gabba, 1/A  
I- 20121 Milano - Italy  
Tel. +39 02 784 241  
Fax +39 02 782 464  
e-mail: [info@pomarascibetta.it](mailto:info@pomarascibetta.it)  
[www.pomarascibetta.com](http://www.pomarascibetta.com)  
Corso Italia, 25/A  
I- 22060 Campione d'Italia  
(Como) – Italy  
Tel. e Fax +4191 649 60 76

## News per i clienti dello studio

---

**N. 22**

**14 Maggio 2020**

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Lo scadenziario di Giugno 2020

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno **scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti** per il  **mese di giugno 2020** in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell'assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria. Si ricorda che con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "decreto liquidità"), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste **sospensioni dei termini di**

**effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi ed inoltre è in fase di approvazione il DL Rilancio che potrebbe prevedere ulteriori proroghe/modifiche.**

## Le scadenze di Giugno 2020

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<b>5 Venerdì</b>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di maggio
<b>10 Mercoledì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro domestico	Termine per effettuare, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, i versamenti contributivi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, che scadevano dal 23.2.2020 al 31.5.2020
<b>10 Mercoledì</b>	Imposte dirette	Micro, piccole e medie imprese	Termine iniziale, a partire dalle ore 9.00, per la presentazione a Unioncamere, tramite l'apposita procedura informatica disponibile sul sito <i>www.marchipiu3.it</i> , delle domande di concessione di contributi per la registrazione di marchi dell'Unione Europea e marchi internazionali, a seguito della riapertura del bando. Rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili
<b>13 Sabato</b>	Prelievo erariale Unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni	Secondo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del

		per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	tributo dovuto per il periodo contabile gennaio febbraio
<b>13 Sabato</b>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	CAF-dipendenti, professionisti abilitati e sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2020 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente</li> </ul>
<b>15 Lunedì</b>	IRPEF e IRES	Imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi	Termine finale per trasmettere al soggetto gestore, tramite l'apposita applicazione informatica: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del parco veicolare e per l'acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale;</li> <li>• al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate entro il 31.3.2020</li> </ul>
<b>15 Lunedì</b>	Imposte dirette	Micro, piccole e medie imprese e relative reti	Termine per la sottoscrizione del contratto di consulenza specialistica, da parte dei soggetti ammessi al c.d. "voucher manager") per effetto del DM

			<p>9.3.2020.</p> <p>Per le imprese che saranno ammesse all'agevolazione successivamente (per esigenze di approfondimento istruttorio o per sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie), la sottoscrizione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico del relativo provvedimento di concessione</p>
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>• alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente</li> </ul>
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese</p>

			precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Annotazione nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'imponibile complessivo;</li> <li>• l'IVA distinta per aliquota</li> </ul>
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente
<b>15 Lunedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un

		intracomunitari	corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
<b>15 Lunedì</b>	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>• le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>• le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
<b>15 Lunedì</b>	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>• ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
<b>15 Lunedì</b>	Antiriciclaggio	Banche, Poste e altri intermediari finanziari	Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF) le comunicazioni riguardanti le movimentazioni di denaro

			<p>contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente.</p> <p>Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa</p>
<b>16 Martedì</b>	IMU	Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali	<p>Termine per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.</p> <p>Peraltro, entro il termine in esame è possibile effettuare il versamento dell'imposta dovuta per tutto l'anno</p>
<b>16 Martedì</b>	IMU	Enti non commerciali	<p>Termine per il versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del conguaglio dell'imposta municipale propria (IMU) complessivamente dovuta per l'anno 2019;</li> <li>• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2020, pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019</li> </ul>
<b>16 Martedì</b>	IRPEF e IRAP	Imprenditori individuali	<p>Termine per versare la seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2018, effettuata entro il 31.5.2019</p>
<b>16 Martedì</b>	Imposte dirette	Piccole e micro imprese localizzate nei Comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19.11.2013	<p>Termine finale, entro le ore 12.00, per la presentazione telematica al Ministero dello Sviluppo economico delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la concessione del contributo previsto per l'apposita Zona franca urbana (ZFU);</li> <li>• tramite la procedura informatica accessibile all'indirizzo <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>.</li> </ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di</p>

			presentazione delle domande
<b>16 Martedì</b>	Contributi INPS Lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre ottobre-dicembre dell'anno precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative erogati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a



		lavoratori autonomi occasionali	condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
<b>16 Martedì</b>	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti
<b>16 Martedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	Addizionale Comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR)
<b>16</b>	Imposta sostitutiva	Datori di lavoro del	Versamento dell'imposta sostitutiva

<b>Martedì</b>	IRPEF e relative addizionali del 10%	settore privato	applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
<b>16 Martedì</b>	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co.1 lett. l) del TUIR
<b>16 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>• oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul> Tuttavia, il versamento può non essere effettuato entro il termine in esame se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 non è di almeno 500,00 euro
<b>16</b>	Cedolare secca o	Intermediari	Versamento delle ritenute del 21%

<b>Martedì</b>	IRPEF	immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, che intervengono nel pagamento dei corrispettivi	operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Banche, enti e società finanziari	Termine per il versamento della prima rata dell'acconto sulle ritenute relative agli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (art. 26 co. 2 del DPR 600/73), pari al 45% delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici
<b>16 Martedì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite
<b>16 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione d'imposta
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 marzo	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi
<b>16</b>	IVA	Soggetti con partita	Liquidazione dell'IVA relativa al mese

<b>Martedì</b>		IVA - Regime mensile	precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>16 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'Ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito, facendo riferimento all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi
<b>16 Martedì</b>	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	IVA	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio
<b>16 Martedì</b>	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente

		modo continuativo	
<b>16 Martedì</b>	Imposta sostitutiva sui <i>capital gain</i>	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato"
<b>16 Martedì</b>	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui <i>capital gain</i>	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente
<b>16 Martedì</b>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente
<b>16 Martedì</b>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente
<b>17 Mercoledì</b>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 18.5.2023, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>17 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 18.5.2023, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>17 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre

		opzionale trimestrale	gennaio marzo, la cui scadenza del termine era il 18.5.2023, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>17 Mercoledì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 18.5.2023, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali
<b>20 Sabato</b>	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 2.000,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 100,00 euro per singolo materiale ovvero 200,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Per le imprese importatrici con fatturato dell'anno precedente fino a 2 milioni di euro è stato introdotto un nuovo contributo forfettario, con dichiarazione entro il 30 settembre.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>
<b>23</b>	IRPEF e IRES	Contribuenti o	Termine per trasmettere all'ENEA i dati

<b>Martedì</b>		intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio)	relativi agli interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;</li> <li>ultimati dall'1.1.2020 al 25.3.2020.</li> </ul> La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante gli appositi portali raggiungibili all'indirizzo <a href="https://detrazionifiscali.enea.it">https://detrazionifiscali.enea.it</a> . Per gli interventi conclusi dal 26.3.2020, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo
<b>25 Giovedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di maggio, in via obbligatoria o facoltativa
<b>25 Giovedì</b>	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di maggio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di aprile e maggio, in via obbligatoria o facoltativa
<b>25 Giovedì</b>	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia
<b>28 Domenica</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Terzo versamento per il periodo contabile maggio-giugno, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile gennaio febbraio
<b>29 Lunedì</b>	IRPEF, relative addizionali e	CAF-dipendenti, professionisti abilitati	Termine per effettuare, in relazione ai modelli 730/2020 presentati dai

	imposte sostitutive	e sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale	contribuenti dal 1° al 20.6.2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);</li> <li>• la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2020 e delle schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</li> <li>• la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate dei risultati contabili dei modelli 730/2020 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Tributi	Soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria da Coronavirus	Termine per effettuare gli adempimenti tributari sospesi che scadevano tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020, diversi dai versamenti e dalle ritenute alla fonte, senza applicazione di sanzioni
<b>30 Martedì</b>	Tributi ambientali	Soggetti ancora obbligati alla presentazione del MUD	Presentazione alla Camera di commercio, competente per territorio, della dichiarazione ambientale (modello MUD) relativa all'anno precedente
<b>30 Martedì</b>	Diritto annuale Iscrizione Albo gestori ambientali	Soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti	Termine per il pagamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, relativo all'anno in corso
<b>30 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 20.3.2020
<b>30 Martedì</b>	IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Persone fisiche	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2019 e</li> </ul>



			<p>dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive)</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Cedolare secca sulle locazioni	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020
<b>30 Martedì</b>	Imposta sostitutiva del 5%	Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020
<b>30 Martedì</b>	Imposta sostitutiva del 15% o 5%	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020
<b>30 Martedì</b>	IVIE	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 delle imposte patrimoniali dovute
<b>30 Martedì</b>	IVAFE	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020 delle imposte patrimoniali dovute
<b>30 Martedì</b>	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95	Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>saldo dei contributi per l'anno</li> </ul>

			<p>precedente (aliquota 24% o 25,72%);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 24% o 25,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRAP, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	<p>Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2019 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2020;</li> <li>• delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali)</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>30 Martedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali e società di persone	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>30 Martedì</b>	IRPEF	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, che versano il saldo entro il 30 giugno	<p>Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>• le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI

		hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020	2020 e IRAP 2020
<b>30 Martedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, sussistendone l'obbligo	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020
<b>30 Martedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>30 Martedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>30 Martedì</b>	IRES, relative addizionali, IRAP e Imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020, senza la maggiorazione dello 0,4%, con riferimento ai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020

		rendiconto	
<b>30 Martedì</b>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>30 Martedì</b>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%
<b>30 Martedì</b>	IRPEF	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che versano il saldo entro il 30 giugno	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, senza la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>• le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF o IRES	Soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Termine per il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul> Il versamento rateale può avvenire in un massimo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tre rate di pari importo, per importi complessivi dovuti fino a 3 milioni di</li> </ul>

			euro; <ul style="list-style-type: none"> <li>• sei rate di pari importo, per importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF o IRES	Imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30 giugno versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia	Termine per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "<i>exit tax</i>");</li> <li>• unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata
<b>30 Martedì</b>	Imposte dirette	Piccole e medie imprese	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, tramite PEC, l'apposita comunicazione per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica, di cui ai decreti ministeriali 6.8.2010, 5.5.2011 e 5.7.2012 (terzo, quarto e quinto Conto energia), in caso di cumulo della detassazione per gli investimenti ambientali realizzati ai sensi dell'art.6 co. 13 - 19 della L. 23.12.2000 n. 388 (c.d. "Tremonti ambientale");</li> <li>• effettuare il pagamento, mediante il modello F24 ELIDE, di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione, effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta <i>pro tempore</i> vigente</li> </ul>
<b>30</b>	Contributi e	Imprese che redigono	Termine per pubblicare sul proprio sito, o

<b>Martedì</b>	sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni	il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa	<p>sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nell'anno precedente;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Contributi e sovvenzioni da Pubbliche Amministrazioni	ONLUS, associazioni e fondazioni	<p>altre e</p> <p>Termine per pubblicare sul proprio sito o portale digitale le informazioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da pubbliche amministrazioni nell'anno precedente;</li> <li>• di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.</li> </ul> <p>In mancanza di un proprio sito Internet, la pubblicazione può avvenire sulla propria pagina Facebook o sul sito Internet della rete associativa alla quale l'ente aderisce</p>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che presentano il modello 730/2020	<p>Termine per la presentazione presso un ufficio postale di alcuni quadri del modello REDDITI 2020 PF (RT, RM e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2020.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI 2020 PF deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2020</p>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e	Persone fisiche non obbligate alla trasmissione	Termine per la presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2020 PF

	patrimoniali	telematica	
<b>30 Martedì</b>	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che presentano il modello REDDITI 2020 PF in Posta	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI 2019 PF relativa al 2018;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 29.2.2020	Presentazione presso un ufficio postale del modello REDDITI 2020 PF cui era obbligato il defunto
<b>30 Martedì</b>	IRPEF, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 29.2.2020	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del <i>de cuius</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2018;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2019.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>• nelle annualità antecedenti, con</li> </ul>

			<p>riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</p> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF	Condominio che corrisponde per appalti di opere o servizi	<p>Versamento, se non già effettuato in precedenza, delle ritenute alla fonte operate nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, effettuate nell'esercizio di impresa oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR;</li> <li>• di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Cedolare secca o IRPEF	Intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, che intervengono nella conclusione dei contratti	<p>Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa ai dati dei contratti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di locazione breve, stipulati nell'anno precedente da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;</li> <li>• per i quali non siano state operate ritenute.</li> </ul> <p>Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata</p>
<b>30</b>	Canone RAI	Persone fisiche titolari	Termine per presentare all'Agenzia delle



<b>Martedì</b>		di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale	Entrate, tramite il servizio postale o mediante trasmissione telematica (anche tramite PEC), l'autocertificazione, con effetto per il secondo semestre 2020, riguardante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per "suggellamento"</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nonché nell'elenco dei revisori contabili, periti iscritti alle Camere di commercio	Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sul valore di perizia dell'11% (sia per partecipazioni "qualificate" che "non qualificate"), per l'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e c- <i>bis</i> ) del TUIR). La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, risultante da

		quotate all'1.1.2020	apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'11% sia per le partecipazioni "qualificate", che per le partecipazioni "non qualificate"
<b>30 Martedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2020 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari all'11% sia per le partecipazioni "qualificate", che per le partecipazioni "non qualificate"
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari o dei periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di Commercio	Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia, per l'affrancamento facoltativo delle plusvalenze immobiliari (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). La possibilità di rivalutazione riguarda anche le società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2020	Termine per il versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore all'1.1.2020 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR)
<b>30</b>	IRES	Società di capitali che	Termine per il versamento dell'intero

<b>Martedì</b>		possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2020 che sono stati oggetto di misure cautelari	ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore all'1.1.2020 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2019	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> ) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'11% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 10% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2019
<b>30 Martedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2019 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2019 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari all'11% per le partecipazioni "qualificate", ovvero al 10% per le partecipazioni "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2019
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2019	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva del 10% sul valore all'1.1.2019 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del

			TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2019
<b>30 Martedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2019 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della seconda di tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva del 10% sul valore all'1.1.2019 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2019
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2018	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2018 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. c) e <i>c-bis</i> ) del TUIR). L'imposta sostitutiva è pari all'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2018
<b>30 Martedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2018 che sono state oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva sul valore all'1.1.2018 delle partecipazioni non quotate, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. L'imposta sostitutiva è pari all'8%, sia per le partecipazioni "qualificate" che per quelle "non qualificate". Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2018
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Persone fisiche, società semplici ed	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo

		enti non commerciali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2018	dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2018 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini dell'affrancamento facoltativo delle plusvalenze (art. 67 co. 1 lett. a) e b) del TUIR). Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2018
<b>30 Martedì</b>	IRES	Società di capitali che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2018 che sono stati oggetto di misure cautelari	Termine per il versamento della terza e ultima rata annuale di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore all'1.1.2018 dei terreni agricoli ed edificabili, risultante da apposita perizia asseverata di stima, ai fini della rivalutazione facoltativa. Sono dovuti gli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2018
<b>30 Martedì</b>	IRPEF	Enti di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale, altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF	Termine per inviare alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione nel 2020;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF	Associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF	Termine per inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione nel 2020;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF	Università, enti e istituzioni di ricerca scientifica, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF	<p>Termine per inviare al Ministero dell'Università e della Ricerca, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di prima iscrizione nel 2020;</li> <li>• oppure in presenza di variazioni rispetto alla precedente iscrizione, tra cui quella del rappresentante legale</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	<p>Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente.</p> <p>In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese</p>
<b>30 Martedì</b>	Contributi INPS Lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente
<b>30 Martedì</b>	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	<p>Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>• ai lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>• ai venditori a domicilio;</li> <li>• agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95</li> </ul>
<b>30</b>	Contributi	Datori di lavoro	Presentazione in via telematica della

<b>Martedì</b>	INPS	agricolo	denuncia contributiva della manodopera occupata, concernente gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"
<b>30 Martedì</b>	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"
<b>30 Martedì</b>	Imposte dirette	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altre istituzioni finanziarie italiane	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sui conti finanziari intrattenuti nell'anno precedente, in attuazione della disciplina sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali;</li> <li>• tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di fornitori terzi di servizi</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Imposte dirette	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altre istituzioni finanziarie italiane	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sui conti finanziari intrattenuti con cittadini e residenti statunitensi, concernenti l'anno precedente, in attuazione dell'Accordo FATCA (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>);</li> <li>• tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di entità <i>sponsor</i> e di fornitori terzi di servizi</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• consegnate nel mese precedente</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente
<b>30 Martedì</b>	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	<p>Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;</li> <li>• qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese
<b>30 Martedì</b>	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della terza rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24
<b>30 Martedì</b>	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile
<b>30 Martedì</b>	IVA	Commercianti al minuto e soggetti assimilati, con volume d'affari 2018 fino a	Termine per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, con strumenti alternativi al registratore telematico, dei dati dei corrispettivi



		400.000,00 euro, che non si sono ancora dotati di un registratore telematico	relativi ad operazioni: effettuate nel mese precedente; certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale
<b>30 Martedì</b>	IVA	Soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione	Termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;</li> <li>• effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura.</li> </ul> Per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento
<b>30 Martedì</b>	IVA	Autotrasportatori iscritti nell’apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre gennaio-marzo
<b>30 Martedì</b>	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>• versare l’imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>• presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell’imposta dovuta e versata</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente
<b>30 Martedì</b>	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di

		secondarie	registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente
<b>30 Martedì</b>	Antiriciclaggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF</li> </ul>
<b>30 Martedì</b>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. "DL sviluppo") ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti